

COMUNE DI CODEVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LA SOLA QUOTA RELATIVA ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ex. ICP) E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ex DPA) DEL COMUNE DI CODEVILLA (L. 160/2019 commi da 816 a 836).

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale, limitatamente alla quota di canone relativa all'esposizione pubblicitaria (ex Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP) ed alla quota relativa ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ex DA), compresa la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni del Comune di Codevilla.

Art. 2 - Durata e decorrenza del servizio

La concessione avrà durata di anni tre dal 01/01/2025 al 31/12/2027.

Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta. L'affidamento si intende risolto di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dei tributi oggetto del presente affidamento.

Art. 3 - Carattere del servizio e norme di gestione

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La riscossione del Canone Unico Patrimoniale, per la sola parte relativa all'esposizione pubblicitaria (ex Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP ed ex Diritti sulle Pubbliche Affissioni – DA) dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione e la gestione dovrà essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto del presente contratto per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 5 - Corrispettivo

Il compenso spettante al concessionario per le attività svolte, deriva dall'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone per esposizione pubblicitaria (ex ICP ed ex DA), fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti.

Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.

Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo non inferiore ad € **15.717,28= (Euro quindicimilasettecentodiciassette/28)**, come definito in sede di offerta.

Qualora provvedimenti legislativi e/o regolamentari dovessero determinare una variazione delle entrate, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito lordo annuo, il canone offerto e convenuto nel contratto deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il canone annuo offerto e dovuto al Comune dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre rispetto al trimestre precedente.

Contestualmente al riversamento il concessionario fornisce al Comune una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'importo lordo riscosso.

Nel caso in cui non fosse rispettato il termine e le modalità di rendicontazione è prevista una sanzione pecuniaria di € 200,00 per ogni mancata rendicontazione.

La sanzione è comminata direttamente dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 7 - Versamenti tardivi

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario, come sopra specificato, si applica un'indennità di mora pari al tasso legale vigente sulle somme non versate che potrà essere recuperata dal Comune sulla cauzione definitiva.

Art. 8 – Obblighi del Concessionario

La Ditta Concessionaria, con il presente capitolato, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già disposto dal precedente art. 4 si obbliga:

- ad applicare l'articolo 1, commi 816-836, della Legge 160/2019 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- ad applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale;
- a predisporre ed inviare annualmente ai singoli contribuenti anche in assenza di obbligo di legge un preavviso di scadenza (avviso di pagamento) per il pagamento del canone ex imposta comunale sulla pubblicità almeno 20 giorni prima della scadenza ordinaria;
- a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari;
- a prendere in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature esistenti alla data della stipulazione del contratto;
- a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di ordinaria e straordinaria manutenzione, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati;
- a realizzare il miglioramento degli impianti, secondo quanto indicato in sede di offerta;
- a rimuovere a proprie spese eventuali impianti di affissione abusivi;
- a riconoscere al Comune in piena efficienza e manutenzione, alla scadenza del contratto, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Comune stesso, giusti i prospetti di consistenza che verranno redatti all'inizio della concessione, a pagare gli eventuali danni per la cattiva manutenzione;
- a passare, alla scadenza della concessione medesima, nelle proprietà e disponibilità del Comune, gli impianti che verranno forniti dalla Ditta Concessionaria nel corso della concessione. Il passaggio deve intendersi a titolo gratuito nel caso di durata massima del contratto ed ove non fosse assicurato il periodo massimo di gestione, al concessionario saranno riconosciuti ratei di ammortamento non ancora maturati;
- ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito territoriale del Comune, notificando i

relativi avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni, procedendo al recupero di tutte le somme evase. Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;

- a provvedere all'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, alla rimozione delle affissioni abusive provvedendo al recupero del tributo evaso con l'addebito delle spese sostenute nonché denunciare immediatamente agli Uffici Comunali competenti le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;

- ad effettuare un monitoraggio costante del territorio comunale, anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo, al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo sia affissionistico che di esposizione pubblicitarie e a provvedere ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto previsto dalla normativa;

- a tenere aggiornata una mappa generale con le indicazioni di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;

- ad assumere gli oneri, diretti ed indiretti, per il personale dipendente. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'amministrazione Comunale;

- il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempre che connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Il Concessionario acquisirà le banche dati, impianti e quant'altro necessario per la gestione del servizio oggetto di concessione direttamente dal Comune con verbale di consegna.

Il Concessionario è obbligato, entro 30 giorni dall'inizio della Concessione, a fornire a proprie spese adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione e l'organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico ecc...) nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamenti, delibere dell'Amministrazione Comunale o da diversa organizzazione del servizio.

Il Comune potrà autorizzare, a richiesta del Concessionario, l'installazione di impianti affissioni o pubblicità temporanei.

Art. 9 – Gestione contabile e organizzativa del servizio

Per la gestione contabile delle somme riscosse, dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione all'articolo 1, commi 816-836 della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti ed obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'Ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 1, commi 816-836, della Legge 160/2019.

Per la gestione contabile del canone ex imposta sulla pubblicità e del canone ex diritto sulle pubbliche affissioni il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese tutti gli stampati, registri, bollettari e tutta la documentazione a tal scopo necessaria.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se

soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

Potrà per esigenze meccanografiche ed amministrative, conservare in sede bollettari e registri contabili relativi a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre a semplice richiesta e nel termine di venti giorni, la documentazione necessaria per i controlli di cui al successivo art. 17 del Capitolato e comunque per ogni esigenza degli organi di vigilanza.

Il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma dell'articolo 1, commi 816-836, della Legge 160/2019 con la relativa attestazione di pagamento. Nel caso in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il n. del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;

- la situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del Concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria Comunale.

Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali il Concessionario deve compilare – in duplice copia – le situazioni riepilogative ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 7, al Comune, la seconda copia viene trattenuta dal Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

I bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Art. 10 - Personale

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

Il concessionario, nella gestione del servizio, adotterà tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 11 - Domicilio della Ditta ed ufficio

Il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il comune di Codevilla e dovrà disporre, nel raggio massimo di 10 chilometri dalla sede municipale, di un ufficio/recapito dotato di telefono, fax ed indirizzo e.mail, al quale l'Amministrazione ed i propri Uffici potranno rivolgersi e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato. Dovrà inoltre essere attivato apposito recapito nel territorio del comune per pagamento del tributo.

Il Concessionario dovrà esporre nell'Ufficio, cui accede il pubblico:

- le tariffe del canone ex imposta pubblicità

- le tariffe relative al canone ex diritti di affissione
- l'elenco degli spazi destinati all'affissioni

Art. 12 – Servizi gratuiti, riduzioni ed esenzioni

La ditta Concessionaria si impegna a provvedere a suo completo carico ed in modo gratuito, a tutte le affissioni:

- dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti gli organi istituzionali, le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune;
- dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, commi 816-836, della Legge 160/2019.

La stessa si impegna, in oltre, ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla L. 160/2019.

Il Concessionario non potrà esentare alcuna delle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 13 - Prestazioni aggiuntive

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo quanto definito dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di gestione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine del contratto.

La cauzione è prestata a garanzia:

- _ del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione;
- _ dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di gestione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa del concessionario stesso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R, e conseguente costituzione in mora del concessionario.

Art. 15 - Assicurazione a carico del concessionario

Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio la Ditta aggiudicataria, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a

quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia anche al Servizio Tributi. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze annuali.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

Il concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Codevilla da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Art. 16 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di gestione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del concessionario.

Art. 17 - Controlli e verifiche

Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno, anche in relazione alla entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici.

Il concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito

Art. 18 – Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui sopra rimarranno a completo carico del concessionario.

Art. 19 - Responsabilità del servizio

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex articolo 1, commi 816-836, della Legge 160/2019, con la qualifica di Funzionario Responsabile.

Art. 20 – Cessione contratto

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Art. 21 - Garanzia e riservatezza dei dati

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate

per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del Regolamento Europeo Privacy – GDPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazione, in materia di protezione dei dati personali.

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 22 - Atti successivi alla scadenza del contratto

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.

Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile, anche:

- a) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
- b) elenco dei ricorsi pendenti;
- c) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- d) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate.
- e) Consegna integrale della banca dati.

Il concessionario, invece, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune:

elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo;

Tutti i documenti e le informazioni di cui alle precedenti lettere, con aggiornamenti al mese precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, pdf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

Art. 23 - Variazioni di tariffe e revisione dei prezzi

E' consentita nel corso della gestione la revisione dei prezzi ed in particolare nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10%, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, i compensi convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale, al maggior o minor ammontare delle riscossioni, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio.

Art. 24 - Penali

Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, da notificarsi alla società ad opera del Responsabile del Settore Economico Finanziario previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 14 del presente capitolato.

Art. 25 - Cause di risoluzione

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione del Responsabile del Settore Economico / Finanziario, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Amministrazione, può risolvere il contratto, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 24;
- b. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 24;
- c. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 24;
- d. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico della ditta affidataria e. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;
- e. non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- f. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- g. violazione del divieto di cessione del contratto;

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) e f) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'aggiudicatario non provveda, entro e non oltre il termine di sette giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere d), e g) , il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il concessionario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art. 26 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Comune ed il Concessionario circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali del servizio, durante il periodo di concessione o al termine dello stesso, nonché del presente capitolato, saranno devolute al Giudice ordinario – Il Foro competente è quello di Pavia.

Art.27– Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28 – Documenti facenti parte del contratto

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di gestione, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato d'oneri

Art. 29 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe Comunali.